



COMUNE DI ASSORO

Libero Consorzio dei Comuni di Enna

**Verbale n. 18/2025
Data 07/10/2025**

**AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELLE
ASSUNZIONI DI PERSONALE 2025/2027 – ANNUALITA'
2025 - 2026**

L'anno 2025 il giorno 07 del mese di ottobre alle ore 18.20, il sottoscritto Salvatore Russo, quale Revisore unico del Comune di Assoro (EN) nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31.01.2025, premesso che:

l'Ente, con nota del 01.10.2025, ha provveduto a trasmettere la proposta di deliberazione di G.M. n 117 del 01.10.2025 avente oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE 2025/2027 – ANNUALITA' 2025 - 2026;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.03.2025 riguardante "BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - APPROVAZIONE";

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 08.07.2025 relativa a "Approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024 ai sensi dell'art. 227 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 18 comma 1 lett. B) del D.Lgs 118/2011";

La proposta è composta dai seguenti allegati:

- All. B, Riscontro del rispetto dei commi 557 e 557-bis della legge 296/2006 con riferimento al triennio al 2025-2027;
- All. C, Prospetto incremento orario per alcuni dipendenti part. Time;
- All. D, PROSPETTO PERCORSO DI RIDUZIONE DELRAPPORO SPESA PERSONALE/ENTRATE CORRENTI 2025/2027;
- All E, Piano del Fabbisogno del Personale 2025/2027;

- All. F, Dotazione Organica dell'Ente anno 2025.

La seguente proposta ha la finalità di prevedere un incremento delle ore lavorative per alcuni dipendenti par time per l'anno 2025 per la durata di mesi 3, come risulta dall'allegato "C", approvare una nuova dotazione organica, e la previsione di nove assunzioni negli anni 2025 2026;

Visto:

- l'articolo 91, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dispone che gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'articolo 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, dispone che "a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296, così come sostituito dall'articolo 14, comma 7, della legge 30.07.2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni, recita: "ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile (lettera abrogata dall'articolo 16, comma 1, del Decreto Legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 07.08.2016, n. 160);
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

TENUTO CONTO CHE

- l'articolo 33 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- la deliberazione n. 25/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti che ha elaborato i seguenti principi di diritto:
 1. la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;
 2. la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;
 3. i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini”;
- Il decreto ministeriale pubblicato in G.U. il 27 aprile 2020 ha ridefinito le regole assunzionali per i comuni in esecuzione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34 del 2019, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa del personale. I nuovi criteri sanciti dalla norma de qua individuano l'ammontare delle risorse che consentono una sostenibilità finanziaria della spesa, con abbandono del riferimento alla spesa del personale storicizzata, sostituito con nuovi parametri che valorizzano anche le entrate correnti. In sintesi, con il d.l. 34/2019 è stato definito il nuovo “valore soglia” da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

DATO ATTO CHE

- l'Ente ha rispettato il pareggio di bilancio (già patto di stabilità interno) per l'anno 2024;
 - l'Ente ha trasmesso con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione del vincolo del pareggio di bilancio;
 - ha adottato il Piano triennale delle azioni positive 2025 – 2027 (art. 48 d.lgs n. 198/2006), "codice delle pari opportunità tra uomo e donna" con deliberazione di G.M. n. 99 del 20 novembre 2024.
-
- è stata assicurata la riduzione delle spese del personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni;
 - ai fini della verifica del valore soglia di cui all'art. 33 del DL 34/2019, convertito in legge n. 58/2019 (art. 57 comma 3 septies del d.l. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020, il PTFP presentato dal Comune di Assoro rappresenta questi rapporti:
 - incidenza del rapporto spesa di personale (2025) / entrate correnti al netto del FCDE del 27,19% derivanti dal rapporto: spesa personale 2024 (ultimo rendiconto approvato) € 1.240.651,89 / media accertamenti entrate correnti al netto FCDE € 4.561.220,18;

si fa presente che detto valore è fissato al 27,19%. Ai sensi dell'art. 6 l'Ente si colloca nella fascia c.d. "soglia di valore più basso".

- la spesa del personale, ad avvenuta approvazione del provvedimento in essere, sarà nella seguente previsione al netto dell'Irap:

2025	2026	2027
€ 1.315.594,91	€ 1.189.556,38	€ 1.189.556,38

Atteso che

- la media del tetto di spesa del personale, di cui all'articolo 1, comma 557 quater, della Legge 27.12.2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, è pari ad euro 1.555.346,00 (al lordo delle componenti escluse)

visto il D.Lgs. n. 267/2000;

visto lo Statuto dell'Ente;

visto il Regolamento di contabilità;

visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario rag. Giuseppe Rondinella, in data 09.04.2025;

visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario rag. Giuseppe Rondinella, in data 09.04.2025;

Il Revisore, limitatamente alle proprie competenze, per quanto sopra esplicitato:

Esprime Parere Favorevole alla proposta di deliberazione di G.M. n. 117 del 01/10/2025 avete ad oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE 2025/2027.

Il Revisore vista l'attestazione del Responsabile del Settore Finanziario rag. Giuseppe Rondinella del 14.04.2025, già incamerata in esito all'emissione del parere di competenza sul PTFP2025-2027.

ASSEVERA

il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di Bilancio 2025/2027 del Comune di Assoro a seguito dell'adeguamento del Piano del fabbisogno di personale 2025/2027 di cui alla proposta esaminata;

rammentando tuttavia che l'equilibrio pluriennale deve intendersi quale indice dinamico, frutto di stime e riferito alla complessiva sostenibilità finanziaria in prospettiva almeno triennale, delle assunzioni programmate da parte del bilancio dell'ente (Deliberazione 91/2020 - Corte Conti Sezione di controllo della Liguria) e che pertanto esso è suscettibile di variazione nel tempo in relazione alle modifiche apportate al Bilancio e agli eventi che si manifesteranno tempo per tempo;

Il Revisore

